



Alla c.a.: Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali

e p.c.:

Altair Chimica S.p.a.

ARPAT – Dipartimento di Pisa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art.6 commi 9 e 9 bis; Legge regionale 10/2010, articolo 58. Richiesta di parere in merito all'installazione nuovo serbatoio per lo stoccaggio di una nuova sostanza, presso lo stabilimento chimico posto in Via Moie Vecchie 13, località Saline di Volterra (PI), gestito da Altair Chimica Spa. Nota di risposta.

Con riferimento alla nota in oggetto, pervenuta il 17/01/2024 (Prot. n. 0027816), di richiesta parere in merito all'installazione nuovo serbatoio per lo stoccaggio di esteri metilici di acidi grassi (FAME - Fatty acid methyl esters), si comunica quanto segue.

L'impianto della Altair Chimica S.p.A.:

- è una attività esistente, svolge attività di produzione sostanze chimiche;
- lo stabilimento è in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 3528 del 15/03/2018 da ultimo aggiornata con Decreto 11293 del 09/06/2022;
- nell'aprile del 2005 la società Altair Chimica ha presentato al Ministero dell'Ambiente (MATTM) una domanda di esclusione dalla procedura di VIA, ai sensi dell'art.6 della L.349/86, in merito al progetto di riqualificazione ambientale del sito produttivo, con la sostituzione dell'elettrolisi a mercurio con l'elettrolisi a membrana per la produzione di cloro con potenzialità pari a 27 000 t/anno di Cl₂. Con Determinazione 24597 del 5/10/2005 il MATTM ha espresso parere favorevole di esclusione del progetto dalla procedura di VIA; il progetto è stato realizzato;
- con D.D. n. 5426 del 13/12/2011 la Provincia ha aggiornato l'autorizzazione (D.D. n. 3028 del 08/07/2011) con aumento della capacità produttiva fino a 38 500 t/anno valutando non sostanziale tale incremento;
- con D.D. n. 4566 del 08/10/2012, contestualmente all'aggiornamento dell'AIA, la Provincia di Pisa ha espresso ai sensi dell'art.57 della L.R.10/2010 pronuncia favorevole di compatibilità ambientale per l'impianto di produzione di cloroparaffina. In merito al procedimento relativo al nuovo impianto di produzione di cloroparaffina, la società ha presentato uno Studio di Impatto Ambientale (SIA) in cui sono stati analizzati gli impatti ambientali generati dallo stabilimento nel suo complesso compresi quelli derivanti dal nuovo impianto cloroparaffina;
- con D.D. n. 414 del 05/02/2015 la Provincia di Pisa ha espresso ai sensi dell'art.49 della L.R.10/2010 provvedimento di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di potenziamento dello stabilimento con incremento della capacità produttiva fino a 55.000 t/anno. Nell'ambito del procedimento, la società ha presentato uno Studio Preliminare Ambientale (SPA) in cui sono stati analizzati gli impatti ambientali generati dallo stabilimento nel suo complesso compresi quelli derivanti dalle modifiche progettate e ad oggi terminate;



- con Decreto n. 2134 del 14/02/2020 si è concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità di competenza regionale del progetto di potenziamento della capacità produttiva effettiva di Cl₂ dello stabilimento da 60.000 t/anno a 70.800 t/anno con esclusione dalla procedura di VIA;
- il sito è soggetto agli adempimenti di cui al D.Lgs. 105/2015, in materia di incidenti rilevanti;
- il Settore VIA, successivamente al procedimento di verifica di assoggettabilità del 2020, si è espresso in data 02/09/2020 (prot. n. 0298746), in data 15/11/2021 (prot. n. 0442443), in data 22/03/2022 (prot. n. 118201), in data 17/05/2022 (prot. n. 202677), in data 23/02/2023 (prot. n. 95571) e in data 01/09/2023 (prot. n. 0405942), in merito a modifiche impiantistiche, ritenendole non sostanziali ai fini VIA.

La richiesta oggetto del presente parere è relativa all'installazione di un nuovo serbatoio (da 100 m³) per lo stoccaggio della sostanza denominata FAME per il suo utilizzo come materia prima nell'esistente impianto di produzione di cloroparaffine in alternativa alle n-paraffine attualmente utilizzate.

Il Proponente indica i nomi commerciali dei prodotti commercializzati: Essechlor (prodotto già nella configurazione attuale autorizzata a partire da n-paraffine e cloro gas) ed Essebiochlor (prodotto nella configurazione di progetto a partire da FAME e cloro gas). L'Essebiochlor sarà stoccato nei serbatoi esistenti ad oggi destinati allo stoccaggio di cloroparaffina (Essechlor), mantenendo separati i due prodotti.

Contestualmente all'installazione del nuovo serbatoio di stoccaggio FAME, che avverrà in adiacenza all'esistente serbatoio di stoccaggio della paraffina denominato S-4300, saranno realizzati:

- i collegamenti (piping) per il dosaggio del FAME nell'esistente impianto di produzione di cloroparaffine;
- una piazzola per la sosta dei mezzi per la fase di scarico del FAME;
- un nuovo pozzetto in corrispondenza della nuova piazzola per la sosta dei mezzi che scaricano il FAME, che raccoglierà le acque meteoriche ivi ricadenti per il loro convogliamento all'esistente vasca di recupero acqua piazzali da cui saranno inviate al serbatoio S4313/B;
- un nuovo pozzetto in adiacenza al nuovo serbatoio di stoccaggio del FAME che sarà collegato all'esistente serbatoio di stoccaggio di acque reflue S-4331.

Il proponente, ai fini della non sostanzialità della modifica, segnala che:

- non comporta incremento della capacità produttiva;
- non comporta utilizzo di nuovo suolo;
- la materia prima introdotta è costituita dal FAME, di cui è previsto un consumo di 6.600 t/anno per la produzione di cloroparaffine;
- non sarà variata la capacità produttiva autorizzata dall'AIA vigente per l'Attività IPPC 4 – Impianto di Cloroparaffine, pari a 12.000 t/anno; l'utilizzo di FAME è alternativo a quello di n-paraffine, per cui la riduzione dei consumi di n-paraffine sarà proporzionale ai consumi di FAME;
- le emissioni in atmosfera saranno temporanee e limitate sostanzialmente alle attività di caricamento del serbatoio di FAME; sono paragonabili a quelle già presenti in stabilimento a servizio dei serbatoi di stoccaggio delle n-paraffine e non comportano modifiche al quadro emissivo. Il nuovo serbatoio di stoccaggio sarà polmonato con azoto, dotato di uno sfiato in atmosfera che si attiverà durante le operazioni di caricamento del serbatoio stesso da autobotte per espellere l'azoto spiazzato dal fluido e, durante l'esercizio, per mantenere la pressione di *set-point* all'interno dello stesso. Anche il barilotto di innesco sarà dotato di sfiato in atmosfera che si attiverà esclusivamente durante le operazioni di caricamento del FAME nel serbatoio;
- rumore - la valutazione previsionale di impatto acustico allegata alla documentazione riporta, nella configurazione di progetto, *“la totale conformità delle immissioni rumorose dell'attività esercitata presso lo stabilimento produttivo con i limiti di rumorosità di legge di emissione e di immissione stabiliti per porzioni di territorio in classe IV, V e VI del PCCA come quella in esame”*;
- per le altre componenti ambientali non si avranno variazioni di rilievo.



Inoltre il Proponente illustra lo stato attuale del sito in bonifica presente all'interno del confine dello Stabilimento: intervento di messa in sicurezza operativa - MISO (rif. codice SISBON PI-VO-1002 denominato "Altair Chimica Spa - Via Moie Vecchie Loc. Saline di Volterra"), approvato dal Comune di Volterra con D.D. n.491 del 13/07/2020, che ha previsto la rimozione hot spot del suolo superficiale inquinato, la realizzazione di trincee drenanti attorno all'edificio ex sala celle al fine di convogliare le acque inquinate interstiziali del suolo superficiale per essere trattate nell'attuale impianto di trattamento acque - TAS oltre all'esecuzione del piano di monitoraggio delle acque di falda profonde e dell'aria indoor. Gli interventi oggetto del presente parere ricadono completamente all'esterno dall'area oggetto della procedura di bonifica nell'ambito della MISO. Le attività previste dal progetto di MISO sono state ultimate e collaudate, il sistema di pompaggio delle acque raccolte nelle trincee drenanti convogliate all'esistente impianto TAS (trattamento acque) e sono in corso i monitoraggi previsti dalla MISO.

Ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art.6 comma 9 e comma 9 bis del D.lgs.152/2006;
- l'art.39, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art. 58 della L.R. 10/2010;
- il punto 8.t) dell'allegato IV parte seconda del D.Lgs. 152/2006;
- art. 11 del regolamento di cui al d.p.g.r. n. 19R del 11.4.2017;
- la l.r.22/2015;

la modifica riguarda l'introduzione di una sostanza (esteri metilici di acidi grassi - FAME - Fatty acid methyl esters) da utilizzare in alternativa alle n-paraffine per la produzione di composti clorurati. La sostanza, rispetto alle n-paraffine n. CAS 90622-46-1, è classificata come non pericolosa ai sensi del Regolamento CE 1272/2008 (CLP);

si ritiene che la modifica prevista non sia sostanziale ai fini VIA, in quanto non comporta variazione alle caratteristiche o al funzionamento della installazione né un suo potenziamento. Non determina variazioni localizzative, ampliamenti, variazioni di tecnologia o incremento dei fattori di impatto.

Si ricorda che il proponente è tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti di AIA, nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di VIA, indicati in premessa; si ricorda di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza con riferimento alla modifica prevista.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere verrà pubblicato sul sito web regionale, in applicazione dell'art. 6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica al proponente l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.



Per eventuali chiarimenti può essere contattato: Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it.

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

LG-PC/

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.